

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott. Vittorio Serra	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

M **SPA IN LIQUIDAZIONE E**
FALLIMENTO (C.F. **, con il patrocinio dell'avv.**
, dell'avv. **e dell'avv.** **, elettivamente**
domiciliato in **presso il difensore avv.**

ATTORE

contro



Repert. n.

G
IN PERSONA DEL SUO TUTORE LEGALE,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBIERI GIORGIO e
dell'avv. BERTANI BRUNELLA, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA
ELENA 13/2 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BARBIERI GIORGIO.

CONVENUTO

trattenuta in decisione all'udienza del 4 novembre 2021 sulle conclusioni come di
seguito formulate dalle parti :

- parte attrice, come da separato foglio a far parte integrante del verbale d'udienza del 4 novembre 2021;
- parte convenuta, come da comparsa di risposta depositata in data 14 ottobre 2021.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data , il Fallimento della società
M s.p.a. in liquidazione, in persona del suo curatore,
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, tra gli altri, C
, A , W F , G , G e
Banca, per sentirli dichiarare, ex artt. 2393 e segg. c.c., tenuti e, quindi, condannare,
in solido tra loro, al risarcimento dei danni sofferti dalla società e dai creditori sociali in
conseguenza degli atti di mala gestio loro ascritti in citazione e come, peraltro, già
accertati con sentenza penale di condanna.

La causa così promossa veniva, quindi, iscritta al n. R.G. e, con separate
comparse di risposta, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, contestando
l'ammissibilità e la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludevano chiedendo il
rigetto delle domande formulate dalla curatela attrice.



Espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., all'udienza del 6 giugno 2019, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio in conseguenza della sottoposizione del convenuto G ad interdizione legale a seguito di sentenza penale di condanna definitiva.

Con ricorso depositato e notificato, rispettivamente, in data 3 ottobre 2019 e 12 novembre 2019, il Fallimento attore riassumeva il giudizio come sopra interrotto, a cui faceva seguito la costituzione in giudizio dei convenuti, ad eccezione del convenuto legalmente interdetto G

Con ordinanza resa e comunicata in data 6 e 10 febbraio 2020, il Giudice dichiarava la nullità della notifica dell'atto in riassunzione nei riguardi del convenuto legalmente interdetto e non ricostitutosi in causa, in quanto irrualmente effettuata presso i difensori a mezzo dei quali quest'ultimo si era precedentemente costituito, assegnando, quindi, all'attore termine di giorni quarantacinque per la rinnovazione della notificazione dell'atto al predetto convenuto.

Rinnovata in data 20-24 marzo 2020 la notifica dell'atto in riassunzione a mani del tutore legale medio tempore nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale di _____, il convenuto G non si costituiva in giudizio e, successivamente, all'udienza del 6 ottobre 2020, i difensori dei convenuti A _____ e W eccepivano l'intervenuta estinzione parziale del giudizio, limitatamente al rapporto processuale intercorso tra il Fallimento attore ed il convenuto G per omessa, intempestiva e/o invalida rinnovazione nei riguardi di quest'ultimo della notifica dell'atto di riassunzione della causa.

Con ordinanza resa in data 26-29 novembre 2020, il Giudice, in considerazione della questione di rito come sopra posta, disponeva la separazione della causa tra il Fallimento attore ed il convenuto non costituito G da quella pendente tra la curatela attrice e gli altri convenuti (ed intervenuti).



Repert. n.

Nella causa così separata ed ex novo iscritta al n. R.G., il convenuto G. a seguito di notifica da parte del Fallimento attore della suddetta ordinanza di separazione delle cause, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 14 ottobre 2021, eccependo l'estinzione del procedimento per omessa, intempestiva e/o invalida rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione, in quanto eseguita a mani del tutore legale già nominato ma non ancora immesso nell'ufficio e, a suo dire, non più suscettibile di rinnovazione nemmeno ai sensi dell'art. 153 c. II c.p.c.

Infine, all'udienza del 4 novembre 2021, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, il Giudice, a norma degli artt. 187 e 279 c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre anzitutto osservare come la questione preliminare di rito, di parziale estinzione del giudizio ex artt. 291 e 307 c.p.c., per omessa, intempestiva o invalida rinnovazione dell'atto di riassunzione della causa, posta, dapprima nel corso del giudizio iscritto al N.

R.G. dai convenuti W e A, e, successivamente, fatta propria e riproposta, anche nel presente separato procedimento, dal convenuto G e qui rimessa al Collegio a norma del combinato disposto di cui agli artt. 103, 187 e 279 c.p.c., è pacificamente suscettibile di rilievo d'ufficio.

Giova altresì precisare che la separazione delle cause disposta con l'ordinanza resa in data 26-29 novembre 2020 è perfettamente conforme alle disposizioni sopra citate, nonché in linea con i principi enunciati in materia dalla Corte di legittimità (da ultimo, v. ad es. Cass. Civ. Sez. VI 15/05/2020 n. 8975), in quanto operata in presenza di una situazione processuale di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di cause scindibili, una delle quali, quella oggetto del presente separato procedimento, suscettibile di pronta definizione, diversamente dall'altra causa, oggettivamente e soggettivamente ben più



Repert. n. _____

complessa, la cui decisione ha, invece, richiesto lo svolgimento di una più articolata e lunga fase di trattazione e, soprattutto, di istruzione probatoria, tuttora in corso di espletamento.

Fatte queste premesse e venendo, quindi, al “merito” della questione posta al vaglio del Collegio, deve rilevarsi che, secondo un ormai consolidato e costante orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito (v. ad es. Corte App. Bari 18/02/2022 n. 288; Cass. Civ., sez. VI, 3/2/2021 n. 2526; Corte App. Milano 20/01/2021 n. 189; Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 450; Cass. civ., sez. un, 28 giugno 2006, n. 14854; Cass. civ., 16 marzo 2010, n. 6325; Cass. civ., 6 maggio 2011, n. 10016), in caso di interruzione del giudizio, il termine per la riassunzione è rispettato dal deposito del ricorso.

Eseguito tempestivamente tale adempimento, la fissazione successiva di un ulteriore termine, da parte del giudice per il ripristino del contraddittorio, pur presupponendo che il detto termine sia stato rispettato, oramai ne prescinde, rispondendo solo alle regole della vocatio in ius.

Il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione di udienza non si comunica alla riassunzione, ma impone al giudice di ordinare, anche qualora si sia oltre i termini per la riassunzione ex art. 305 c.p.c., una rinnovazione della notifica, in analogia con l'art. 291, comma 2, c.p.c., entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'estinzione del giudizio, in applicazione del combinato disposto degli artt. 291, comma 3 e 307 comma 3, c.p.c.

Nella fattispecie in commento, a seguito della dichiarata interruzione della causa (R.G. n. _____), il Fallimento attore ha, per tabulas, provveduto al deposito del ricorso in riassunzione nel rispetto dei termini di legge di cui agli artt. 303 e 305 c.p.c., sicchè, alla luce dei principi in precedenza richiamati, la sua notificazione, eventualmente invalida, ad esempio per inosservanza delle norme che regolano il procedimento notificatorio e, in particolare, di quelle che stabiliscono le sue modalità, oggettive e soggettive, di



Repert. n.

esecuzione, non genera per la parte gravata dal suddetto incombente alcuna specifica sanzione processuale di carattere estintivo, ex art. 307 c.p.c.

Per quanto qui di interesse, il Fallimento attore, pur reso edotto della sopravvenuta interdizione legale del convenuto G , ha effettuato la (prima) notifica del ricorso in riassunzione alla parte divenuta priva di capacità processuale, recapitando, tuttavia, il relativo plico ai difensori a mezzo dei quali si era in precedenza costituita in giudizio, incorrendo, così, in ragione della mancata (ri)costituzione in giudizio del menzionato convenuto, nella (sola) sanzione della nullità della notifica stessa, improduttiva, però, come detto, di qualsivoglia effetto estintivo del giudizio, trattandosi di incombente suscettibile di rinnovazione, da eseguirsi entro il termine a tal fine assegnatogli dal Giudice, la cui osservanza, invece, comporta, ope legis, l'estinzione del processo stante la perentorietà ad esso termine attribuita dalla norma.

In un siffatto contesto processuale, spettava, per ciò, al Fallimento attore procedere alla rinnovazione della invalida prima notifica dell'atto riassuntivo del giudizio in modo tempestivo e, ovviamente, valido, pena, come in precedenza esposto, l'estinzione (sia pur parziale) della causa, essendogli preclusa, per legge, la possibilità di una sua seconda rinnovazione.

Il Fallimento attore, invero, ha, poi, effettivamente rinnovato la notifica del ricorso in riassunzione entro il termine perentorio assegnatogli dal Giudice, ma violando la disciplina dettata in tema di soggetti abilitati alla sua ricezione.

Infatti, la rinnovazione della suddetta notifica, ancorchè tempestiva, è stata, però, effettuata recapitando l'atto a mani di soggetto che, all'epoca, non era (ancora) dotato della rappresentanza processuale dell'interdetto e, quindi, per tale motivo, non (ancora) legittimato a riceverlo a tale titolo, e, conseguentemente, non legittimato a stare in giudizio e a proseguire la causa nell'interesse della parte interdetta attraverso il deposito di un atto di formale costituzione nel procedimento oggetto di riassunzione.



Repert. n.

Più esattamente, la rinnovazione della (prima) invalida notifica del ricorso in riassunzione è stata eseguita a mani del tutore legale, il quale, tuttavia, benchè già nominato, non aveva ancora assunto la titolarità del relativo ufficio pubblico, non avendo, a quella data, prestato il giuramento a tal fine necessariamente prescritto dall'art. 349 c.c.

Quello disciplinato dal citato art. 349 c.c., infatti, è un incumbente che, come testualmente configurato dal legislatore, costituisce un presupposto indefettibile ed essenziale ai fini dell'effettiva e piena assunzione da parte del nominato tutore del relativo ufficio e, quindi, per acquisire, nella sua massima estensione, la titolarità dei poteri, capacità e facoltà, a questo inerenti, ivi compresa quella di costituirsi in un ordinario giudizio di cognizione nell'interesse del "pupillo", previa, in ogni caso, l'autorizzazione del Giudice Tutelare, e fatta comunque salva, ma per espressa disposizione normativa (art. 361 c.c.), la facoltà, esercitabile anche prima di aver prestato il giuramento, di richiedere alla competente autorità giudiziaria l'adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, ovvero di espletare, ex art. artt. 362 e segg. c.c., taluni incumbenti (ad esempio, l'inventario, dichiarazione dei debiti, deposito di titoli ecc. ecc.) rilevanti esclusivamente all'interno del c.d. rapporto tutoriale, e, in ogni caso, in un'ottica di tutela dei soli interessi sostanziali del "rappresentato" e non anche di quelli, sostanziali e, soprattutto, processuali, dei terzi a questo estranei.

Il Fallimento attore, nelle more del giuramento del tutore, avrebbe dovuto, per ciò, astenersi dall'eseguire la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione con le modalità sopra descritte e avrebbe dovuto, invece, chiedere al Giudice, stante la non imputabilità a fatto colposo proprio, dell'inosservanza del primo termine, l'assegnazione di un nuovo e più ampio termine con scadenza in data successiva alla data di udienza fissata e, poi, prorogata, per il giuramento del tutore.

La curatela attrice, di contro, pur sapendo o pur potendo agevolmente sapere secondo canoni di diligenza quantomeno media, che il già nominato tutore non aveva ancora prestato giuramento e che, quindi, per legge, non aveva ancora assunto l'ufficio ed i relativi poteri di rappresentanza processuale, ha, nonostante ciò, proceduto ugualmente alla rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione, recapitando l'atto a mani di



Repert. n.

soggetto che, per le ragioni sopra esposte, non era ancora legittimato a riceverlo e ad assumere le conseguenti iniziative giudiziali, ed incorrendo, così, nella sanzione della nullità che, in quanto, non suscettibile di ulteriore rinnovazione, neppure sub specie di rimessione in termini ex art. 153 c. II c.p.c., produce, ex artt. 307 e 291 c.p.c., l'effetto estintivo del giudizio nei riguardi del solo convenuto interessato alla predetta rinnovazione.

A quest'ultimo riguardo, occorre osservare che, oltre alla non rinnovabilità della seconda invalida notifica del ricorso in riassunzione, come agilmente desumibile dalla chiara lettera delle norme sopra citate, in ogni caso, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa l'esistenza e la tempestività di una formale ed esplicita istanza di rimessione in termini ex art. 153 c. II c.p.c. da parte del Fallimento attore, nel caso di specie, non è stata, comunque, fornita la necessaria prova della non imputabilità e scusabilità della suddetta seconda decadenza/nullità.

Né può fondatamente sostenersi, come fatto dalla curatela attrice, che la sopravvenuta costituzione in giudizio del convenuto G abbia sanato il vizio sopra rilevato.

Infatti, il menzionato convenuto si è costituito non già nel primigenio procedimento, bensì in un diverso e separato giudizio ed in una fase in cui l'effetto estintivo si era già verificato e consolidato, e non a seguito e per effetto della rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione, ma solo dopo aver ricevuto la, peraltro non autorizzata e neppure normativamente prevista, notifica dell'ordinanza di separazione delle cause e di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare di rito in esame, e, infine, al solo ed unico scopo di fare propria e, quindi, sollevare l'eccezione di estinzione del rapporto processuale non ritualmente incardinato da controparte.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi, ex artt. 291 e 307 c.p.c., l'estinzione della causa tra il Fallimento attore ed il convenuto G



Repert. n.

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico dell'attore, tenendo conto della natura meramente preliminare di rito dell'unica questione oggetto della presente sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

l'estinzione della causa tra il Fallimento attore ed il convenuto G

CONDANNA

l'attore al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite liquidate in € per
compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 14 settembre 2022.

Il Presidente

Dott. Fabio Florini

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina

